

ORDINE AVVOCATI TRANI
CAMERA ARBITRALE TRANI (C.A.T.)
REGOLAMENTO

Capo I
Premessa

Art. 1. - Finalità del regolamento

Il presente Regolamento adottato in sede di istituzione della Camera arbitrale e di conciliazione del Consiglio dell'Ordine di Trani, stabilisce i termini e le condizioni per lo svolgimento dei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale Trani (C.A.T.) - Ordine Avvocati di Trani (di seguito: "Camera Arbitrale Trani").

La Camera Arbitrale Trani opera attraverso il consiglio direttivo, il presidente e la segreteria.

Capo II
La convenzione di arbitrato

Art. 2. - La convenzione di arbitrato

2.1. Il procedimento arbitrale sarà amministrato e regolato dalla Camera Arbitrale in tutti i casi in cui sia stata stipulata, in forma scritta, una convenzione di arbitrato valida ai sensi di legge e che rinvii espressamente alle disposizioni del presente Regolamento.

2.2. L'arbitrato sarà qualificato come rituale o irrituale secondo la manifestazione di volontà espressa dalle parti nella convenzione di arbitrato o all'atto della presentazione della domanda di arbitrato. In mancanza di una specifica indicazione scritta ad opera delle parti, l'arbitrato deve intendersi rituale.

2.3. Nel caso di arbitrato rituale, gli Arbitri si atterranno alle disposizioni di cui agli artt. 806 e seguenti del c.p.c. ove non derogate dal presente Regolamento.
Nel caso di arbitrato irrituale troverà applicazione l'art. 808 ter c.p.c..

2.4. Il lodo è reso secondo di diritto, salvo che le parti concordemente chiedano che sia reso secondo equità o ciò risulti dalla convenzione arbitrale.

2.5. Al di fuori di quanto previsto nel comma 2.1., la parte che intenda, comunque, instaurare un procedimento arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Trani, può farne richiesta a mezzo di domanda di arbitrato, da depositare presso la Segreteria Arbitrale, sottoscritta personalmente e contenente la proposta di ricorrere a un arbitrato disciplinato dal presente Regolamento. Contemporaneamente, a cura della parte richiedente, la domanda stessa dovrà essere inviata alla controparte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Qualora la controparte non comunichi alla Segreteria Arbitrale la propria adesione a tale richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, quest'ultima comunicherà alla parte richiedente che l'arbitrato non potrà essere amministrato dalla Camera Arbitrale Trani.

2.6. In deroga a quanto previsto nell'art. 832, comma 2, c.p.c., nel caso di contrasto tra quanto previsto dal presente Regolamento e quanto previsto nella convenzione di arbitrato, prevale quanto previsto dal presente Regolamento e ove le parti non aderiscano allo stesso, l'arbitrato non potrà essere amministrato dalla Camera arbitrale Trani.

2.7. Le norme del presente Regolamento troveranno applicazione, laddove compatibili, anche per i procedimenti arbitrali derivanti da translatio iudicii da un giudizio ordinario, come previsto dall'art. 1 del d.l. 132/2014 e dalla relativa legge di conversione n. 162 del 2014.

2.8. Le parti hanno la facoltà di modificare consensualmente una convenzione arbitrale in modo tale che al procedimento arbitrale sia applicato il presente Regolamento e l'arbitrato sia amministrato dalla Camera arbitrale Trani.

Art. 3. - Arbitrato internazionale

3.1. Salvo diversa previsione comune delle parti, la lingua in cui dovrà svolgersi l'arbitrato in cui verrà emesso il lodo sarà determinata dall'arbitro unico o dal collegio arbitrale qualora una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato; e ciò tenendo conto della lingua in cui è stato redatto il contratto.

3.2. Salvo che le parti abbiano optato per un arbitrato di equità, la domanda dell'attore e la risposta del convenuto devono contenere l'indicazione delle norme applicabili al merito. In assenza di tale determinazione, l'organo arbitrale applica la legge del paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto. In tutti i casi, l'organo arbitrale tiene conto delle pattuizioni contrattuali e degli usi del commercio.

3.3. Nei procedimenti arbitrali internazionali è escluso il ricorso all'arbitrato irrituale.

Capo III

La fase introduttiva del procedimento arbitrale

Art. 4. - Domanda di arbitrato

4.1. La domanda di arbitrato è sottoscritta personalmente dalla parte o dal suo difensore munito di procura, e contiene:

- a) il nome o la denominazione e il domicilio dell'attore;
- b) le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale dell'arbitrato e sulla pronuncia secondo diritto o equità; l'oggetto e le ragioni della controversia con le domande che intende svolgere;
- c) l'indicazione del valore economico delle domande;
- d) le indicazioni sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
- e) il nome o la denominazione e il domicilio del o dei convenuti;

ed la domanda è accompagnata da:

- a) la convenzione di arbitrato o, nel caso indicato all'art. 2 comma 2.7 del presente Regolamento, la richiesta rivolta alla controparte di aderire all'arbitrato;
- b) i documenti e l'elenco degli ulteriori mezzi di prova che la parte ritenga utili a sostegno della domanda;
- c) la procura del difensore e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo.

4.2. La domanda di arbitrato è notificata direttamente dall'attore al convenuto o ai convenuti, unitamente ai documenti posti a fondamento della stessa.

4.3. Entro 10 giorni dall'avvenuto perfezionamento della notifica, l'attore deve depositare un esemplare originale della domanda di arbitrato, unitamente ai documenti allegati e alla copia della ricevuta della raccomandata o dell'accettazione e consegna della PEC con cui la medesima domanda è stata inviata alla controparte, presso la Segreteria Arbitrale o farli pervenire alla

Segreteria Arbitrale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, piu' tante copie della domanda quanti sono gli Arbitri.

4.4. La litispendenza è determinata dall'avvenuta notificazione della domanda.

Art. 5. - Risposta ed eventuali domande riconvenzionali della controparte

5.1. Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della domanda, l'altra parte deve notificare all'attore una memoria di risposta, debitamente sottoscritta, unitamente a copia dei documenti, contenente i propri dati, nonché le indicazioni sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta.

5.2. Nel medesimo atto, il convenuto deve prendere posizione sulle domande dell'attore, esporre le proprie difese, allegare i documenti che ritenga utili, nonché l'elenco degli ulteriori eventuali mezzi di prova. Il convenuto deve altresì proporre le eventuali domande riconvenzionali, allegare i documenti che ritenga utili nonché l'elenco degli ulteriori eventuali mezzi di prova.

5.3. Entro 10 giorni dall'avvenuto perfezionamento della notifica, il convenuto deve depositare un esemplare originale della memoria di risposta, unitamente ai documenti allegati e alla copia della ricevuta della raccomandata o dell'accettazione e consegna della PEC con cui la medesima domanda è stata inviata alla controparte, presso la Segreteria Arbitrale o farli pervenire alla Segreteria Arbitrale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, piu' tante copie della memoria di risposta quanti sono gli Arbitri.

5.4. Nel caso di convenzione di arbitrato che rinvii espressamente alle disposizioni del presente Regolamento, se il convenuto non notifica la memoria di risposta, il procedimento arbitrale proseguirà in sua assenza, previa verifica della regolarità della notifica della domanda arbitrale.

Art. 6. - Numero degli Arbitri

6.1. Gli Arbitri del procedimento possono essere uno o più, purché in numero dispari. In caso di indicazione di un numero pari di Arbitri, un ulteriore Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale Forense.

6.2. In assenza di accordo delle parti sul numero degli Arbitri, il Consiglio Arbitrale Forense potrà assegnare la controversia a un Arbitro Unico o a piu' Arbitri, in considerazione della natura, dell'oggetto e del valore della controversia.

6.3. In particolare, per le controversie di valore inferiore a duecentomila Euro sarà preferita la nomina di un Arbitro Unico.

Art. 7. - Nomina degli Arbitri

7.1. Gli Arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e secondo le disposizioni del presente Regolamento, che assicurano la terzietà dell'organo giudicante. In caso di contrasto, il Regolamento prevale, ma se le parti non rinnovano l'adesione allo stesso, l'arbitrato non sarà amministrato dalla Camera arbitrale Trani.

7.2. Se le parti hanno stabilito di nominare congiuntamente l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, ove non diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, tale accordo deve essere raggiunto entro 15 giorni dal perfezionamento della notifica della memoria di risposta di cui all'art. 5 e comunicato via PEC alla Segreteria della Camera arbitrale Trani. In mancanza, l'Arbitro Unico

o il Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale Forense. In tal caso, il più anziano per iscrizione all'Albo tra gli arbitri nominati assumerà il ruolo di Presidente del Collegio Arbitrale.

7.3. Nel caso in cui le parti provvedano ciascuna alla nomina di un componente del Collegio arbitrale, e abbiano previsto che i due arbitri si accordino per la nomina del Presidente del Collegio, ove tale accordo non sia raggiunto e comunicato a cura della parte più diligente alla Segreteria della Camera Arbitrale nel termine di 10 giorni dal perfezionamento della notifica della memoria di risposta di cui all'art. 5 e comunicato via PEC alla Segreteria della Camera arbitrale Trani, alla nomina provvederà il Consiglio Arbitrale Forense.

7.4. Gli Arbitri, da chiunque nominati, devono sempre accettare e osservare le disposizioni del Regolamento.

Art. 8. - Numero e nomina degli Arbitri in caso di pluralità di parti

8.1. In caso di domanda proposta da più parti o contro più parti, anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, il Consiglio Arbitrale Forense nomina direttamente un arbitro unico o un Collegio di tre Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente.

8.2. In presenza di regole specifiche della clausola arbitrale o di situazioni di fatto che determinino l'opportunità di un Collegio di più di tre Arbitri, il Consiglio Arbitrale Forense procede alle nomine che consentiranno di pervenire ad un numero dispari di Arbitri.

Art. 9. - Indipendenza e imparzialità degli Arbitri

9.1. Gli Arbitri devono essere indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti del Collegio Arbitrale e rimanere tali per tutta la durata del procedimento. L'indipendenza e l'imparzialità degli Arbitri forma oggetto della dichiarazione di cui al successivo articolo 10.

9.2. In ogni caso, un Arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un suo collaboratore e/o collega di studio, abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento, se non siano decorsi almeno due anni dalla conclusione dell'assistenza professionale.

9.3. Si richiamano quali parti integranti del presente Regolamento le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 61 del Codice Deontologico Forense approvato dal CNF in data 31 gennaio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2014 e in vigore dal 15 dicembre 2014. Tale disposizione è applicabile anche ai professionisti non avvocati e agli stranieri nominati arbitri in una procedura regolata dal presente Regolamento.

Art. 10. - Accettazione e dichiarazione di indipendenza

10.1. La Segreteria Arbitrale comunica agli Arbitri la loro nomina. Ciascun Arbitro, ricevuta detta comunicazione, deve trasmettere alla Segreteria Arbitrale, entro 10 giorni, la propria accettazione unitamente ad una dichiarazione di indipendenza, che deve indicare con precisazione di periodo e durata, anche con riferimento a quanto indicato nel precedente art. 9:

- qualunque relazione con le parti o i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza o imparzialità;
- qualunque interesse personale o economico diretto o indiretto relativo all'oggetto della controversia.

10.2. La Segreteria Arbitrale comunica alle parti la dichiarazione di indipendenza e l'accettazione degli Arbitri.

10.3. In caso di mancata accettazione degli Arbitri si provvede ad una nuova nomina, secondo il presente Regolamento.

Art. 11. - Sostituzione e ricusazione degli Arbitri

11.1. In qualsiasi momento del procedimento, il Consiglio Arbitrale Forense può, su richiesta di parte, a proprio insindacabile giudizio e con provvedimento motivato, sostituire un Arbitro, quando questi ritarda od omette di compiere atti relativi alle sue funzioni o quando ponga in essere comportamenti incompatibili con la funzione di Arbitro.

11.2. Ciascuna parte, con atto depositato entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione e dichiarazione di indipendenza dell'Arbitro, può ricusarlo per ogni motivo idoneo a porre seriamente in dubbio la sua indipendenza ed imparzialità, o per altro motivo che andrà espresso in modo circostanziato.

11.3. La proposizione dell'istanza di ricusazione sospende i termini del procedimento arbitrale in corso e su di essa provvede, sentite le parti, il Consiglio Arbitrale Forense.

11.4. Nel caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione, il Consiglio Arbitrale Forense nomina un nuovo Arbitro con provvedimento motivato non impugnabile.

Il nuovo Arbitro prosegue il procedimento dal punto in cui esso si è interrotto.

11.5. Il Consiglio Arbitrale Forense determina l'eventuale compenso spettante all'Arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

Capo IV

La fase centrale del procedimento arbitrale

Art. 12. - Modalità delle istanze e provvedimenti della Camera Arbitrale Forense

12.1. Le istanze delle parti o degli Arbitri, diversi dalle memorie e dagli atti di parte di cui al successivo art. 21, si propongono con atto depositato presso la Camera arbitrale Trani, di cui la Segreteria Arbitrale attesta la ricezione.

In alternativa al deposito, le istanze possono essere indirizzate alla Camera arbitrale Trani, presso la Segreteria Arbitrale tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata.

12.2. Il Consiglio Arbitrale Forense provvede sulle istanze in termini ragionevoli. I provvedimenti, salvo diversa previsione del presente Regolamento, non necessitano di motivazione.

Art. 13. - Trasmissione degli atti agli Arbitri

13.1. La Segreteria Arbitrale provvede, senza ritardo, alla trasmissione di copia degli atti e dei documenti agli Arbitri.

13.2. La Segreteria Arbitrale comunica alle parti la data della prima udienza e l'ammontare degli anticipi dovuti alla Camera Arbitrale ed agli Arbitri, secondo la Tariffa che costituisce l'allegato "B" del presente Regolamento.

Art. 14. - Sede dell'arbitrato

14.1. L'arbitrato ha sede in Trani, salvo diverso accordo delle parti.

14.2. Le udienze si svolgono di norma presso gli uffici della Camera arbitrale Trani in Trani, P.zza Duomo n.10, ovvero in luogo diverso, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.

Art. 15. - Procedimento arbitrale

15.1. Salvo quanto previsto nella convenzione arbitrale o successivamente concordato dalle parti, nel rispetto del presente Regolamento, gli Arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento dell'arbitrato nel modo che ritengano più opportuno, assicurando in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio.

15.2. Di ogni udienza e di ogni atto istruttorio, l'Arbitro o gli Arbitri redigono un verbale datato e sottoscritto che la Segreteria Arbitrale trasmette in copia alle parti. Il Tribunale Arbitrale può disporre che la verbalizzazione delle udienze avvenga mediante registrazione e successiva trascrizione.

15.3. Le parti compaiono alle udienze assistite da difensori muniti di procura.

15.4. Se ragioni di opportunità non esigano diversamente, al momento dell'accettazione dell'incarico, gli Arbitri possono specificare disposizioni sullo svolgimento della procedura, fissando la prima udienza di comparizione delle parti a non meno di 60 giorni di calendario dalla accettazione, assegnando termine:

- all'attore sino a 30 giorni prima dell'udienza, per il deposito di memoria contenente la compiuta formulazione delle domande, le allegazioni e le eventuali istanze istruttorie;
- al convenuto sino a 10 giorni prima dell'udienza, per il deposito di memoria difensiva contenente le eventuali domande riconvenzionali, le deduzioni di merito ed istruttorie.

15.5. All'udienza potranno essere assegnati termini, non superiori a 10 giorni, per memorie ulteriori solo ai fini dell'indicazione di prova contraria o dell'eventuale replica a domande riconvenzionali.

15.6. Gli Arbitri, tenuto conto della maggiore o minore complessità della controversia, potranno raccomandare alle parti di contenere gli scritti difensivi entro un certo numero massimo di pagine, utilizzando pagine di 25 righe ciascuna e caratteri non inferiori al corpo 12.

15.7. La Camera arbitrale Trani, investita di più procedimenti fra le stesse parti, su richiesta degli Arbitri o delle parti, può disporre la riunione se li ritiene connessi.

15.8. Le disposizioni, di cui ai commi precedenti, si applicano anche quando le parti abbiano optato per l'arbitrato irrituale.

Art. 16. - Poteri degli Arbitri

16.1. Gli Arbitri esercitano tutti i poteri diretti al sollecito e leale svolgimento del procedimento.

16.2. Il tentativo di conciliazione può essere esperito dagli Arbitri in qualsiasi momento della procedura.

16.3. Nel caso la conciliazione riesca, gli Arbitri sono esonerati dalla pronuncia del lodo; tuttavia, su istanza concorde delle parti, possono pronunciare un lodo conforme al contenuto dell'accordo raggiunto nel corso del procedimento.

16.4. Per consentire un più rapido svolgimento del procedimento, gli Arbitri possono chiedere alle parti che sia congiuntamente predisposto un documento, contenente la ricapitolazione delle domande e allegazioni di ciascuna parte nonché l'elenco dei documenti con numerazione romana crescente a partire dal documento più risalente. Nel caso di arbitrati particolarmente complessi, gli Arbitri possono richiedere anche che il documento comune di cui sopra comprenda l'elenco delle persone fisiche e giuridiche citate negli atti, con l'indicazione della qualifica di ciascuno.

16.5. Gli Arbitri, su istanza di parte nel corso del procedimento e salvo il rispetto del contraddittorio, possono pronunciare i provvedimenti cautelari urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.

16.6. Gli Arbitri possono disporre l'assunzione dei mezzi di prova, sia d'ufficio che su richiesta di parte, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.

16.7. Con l'accordo delle parti e nel contraddittorio delle stesse, qualora venga ammessa prova testimoniale, gli Arbitri, una volta raccolta la testimonianza, possono consentire ai difensori delle parti di interrogare direttamente i testimoni, anche di controparte, sotto la sorveglianza degli Arbitri stessi.

16.8. Gli Arbitri possono nominare, su istanza di parte o d'ufficio, uno o più consulenti tecnici scelti fra gli iscritti negli Albi dei consulenti presso i Tribunali.

Al Consulente d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal presente Regolamento per l'accettazione e la sostituzione dell'Arbitro.

16.9. Se sono nominati consulenti d'ufficio, le parti possono nominare propri consulenti tecnici.

16.10. Il compenso del consulente è determinato sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU in vigore presso il Tribunale di Trani.

Con l'accettazione dell'incarico il consulente si impegna ad accettare tale compenso con rinuncia a qualunque richiesta di pagamento a tale titolo nei confronti dell'Arbitro o degli Arbitri che lo hanno nominato o nei confronti della Camera Arbitrale. Il consulente dovrà altresì osservare il presente Regolamento anche in relazione al termine di 60 giorni per il deposito dell'elaborato, termine che potrà essere prorogato espressamente solo con il consenso degli Arbitri e, ove sia necessario per la proroga del termine di deposito del lodo, con quello delle parti.

16.11. Le parti sono solidalmente obbligate al pagamento del compenso del consulente tecnico d'ufficio.

Art. 17. - Difensori delle parti

17.1. Negli arbitrati rituali la difesa tecnica è riservata agli avvocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247.

17.2. Negli arbitrati irrituali l'attività difensiva viene svolta dagli avvocati.

Art. 18. - Intervento e chiamata di terzi

18.1. Il terzo che sia parte della convenzione arbitrale può intervenire, in ogni sua fase, nel procedimento, se accetta il Tribunale Arbitrale nella composizione già nominata, salvo il caso in cui la composizione dello stesso sia irregolare per la mancata partecipazione del terzo al procedimento.

18.2. Il terzo che non è parte della convenzione arbitrale può intervenire nel procedimento con il consenso delle parti e degli Arbitri e deve, comunque, accettare il Tribunale Arbitrale nella composizione già nominata.

18.3. E' sempre ammesso l'intervento del litisconsorte necessario.

18.4. La parte che intende chiamare nel procedimento un terzo che non sia parte della convenzione arbitrale deve chiedere l'autorizzazione agli Arbitri ed il consenso delle altre parti. La Segreteria Arbitrale comunica al terzo la richiesta e alle parti costituite e agli arbitri la eventuale accettazione del terzo e quindi la sua adesione alla convenzione arbitrale e accettazione del presente Regolamento.

18.5. La chiamata del terzo che è parte della convenzione arbitrale deve essere autorizzata dagli Arbitri. Il terzo così chiamato che si costituisce deve comunque accettare il Tribunale Arbitrale nella composizione già nominata.

Art. 19. - Comunicazione delle ordinanze degli Arbitri

19.1. Le ordinanze degli Arbitri, pronunciate in udienza, si intendono comunicate alle parti costituite. La comunicazione alle parti non costituite delle ordinanze degli Arbitri sono eseguite dalla Segreteria Arbitrale tramite fax o posta elettronica certificata.

19.2. Le ordinanze pronunciate fuori udienza sono depositate dagli Arbitri presso la Segreteria Arbitrale o inviate a mezzo PEC, che ne dà comunicazione alle parti costituite, entro i 7 giorni successivi, tramite fax o posta elettronica certificata.

19.3. La citazione dei testi e le istanze istruttorie ammesse dagli Arbitri e la comunicazione alle parti non costituite delle ordinanze di esibizione, ispezione o di interrogatorio formale pronunciate dagli Arbitri, sono eseguite dalla Segreteria Arbitrale tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata.

Art. 20. - Deposito e comunicazione degli atti di parte

20.1. Se gli Arbitri non dispongono diversamente, le memorie e gli atti di parte, corredati da un indice e debitamente sottoscritti dal legale rappresentante o da un procuratore munito di procura scritta, unitamente ai documenti prodotti, sono depositati con l'originale ed una copia per ciascuna delle altre parti e per ciascuno degli Arbitri presso la Segreteria Arbitrale. La loro comunicazione è direttamente anticipata, a cura del depositante ed entro il termine prescritto, alle altre parti via fax o a mezzo posta elettronica certificata.

20.2. La Segreteria Arbitrale attesta l'avvenuto deposito degli atti apponendo data e timbro.

Art. 21. - Scadenza dei termini

21.1. I termini fissati dal presente regolamento o dagli Arbitri, per il compimento di atti, sono perentori e si intendono rispettati mediante il deposito degli stessi presso la Segreteria

Arbitrale entro le ore 13.00 del giorno in cui scade il termine ovvero, se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, entro le ore 13.00 del primo giorno successivo utile.

21.2. Su istanza di parte è consentita la rimessione in termini, purché giustificata da circostanze non imputabili alla parte che la richiede. È sempre rispettato il principio del contraddittorio.

21.3. I termini sono sospesi dal 18 al 31 agosto compresi.

Art. 22. - Sospensione del procedimento

22.1. Qualora le parti, in solido tra loro, non provvedano al versamento degli anticipi dovuti agli Arbitri e/o alla Camera arbitrale Trani, il Consiglio Arbitrale Forense, su segnalazione della Segreteria Arbitrale, può sospendere il procedimento e con esso il termine per la pronuncia del lodo.

22.2. Decorsi inutilmente 40 giorni dalla comunicazione alle parti della sospensione del procedimento, il Consiglio Arbitrale Forense può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alle domande proposte dalla parte rimasta inadempiente.

22.3. L'estinzione, totale o parziale, del procedimento non determina la caducazione della convenzione arbitrale.

Capo V

La fase finale del procedimento arbitrale

Art. 23. - Deliberazioni conclusive

Gli Arbitri, prima di procedere alla pronuncia del lodo definitivo, dichiarano chiusa l'istruttoria e invitano le parti a depositare memorie conclusionali e di replica. Possono invitare le parti a partecipare a una udienza di discussione orale.

Art. 24. - Termine per la pronuncia e proroghe

24.1. Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli Arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina. Il termine per la pronuncia del lodo si intende rispettato col deposito dello stesso, presso la Segreteria Arbitrale.

24.2. Ove gli Arbitri decidano l'ammissione di mezzi di prova o della consulenza tecnica, il termine di cui sopra può essere dagli stessi prorogato di 60 giorni.

24.3. Il Consiglio Arbitrale Forense, su istanza motivata degli Arbitri, può disporre ulteriori proroghe del termine.

24.4. È sempre consentita la proroga del termine per accordo delle parti con il consenso degli Arbitri.

Art. 25- Lodo arbitrale

25.1. Nei procedimenti con più Arbitri, il lodo è deliberato a maggioranza di voti e può essere sottoscritto solo dalla maggioranza degli Arbitri, purché venga precisato che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno potuto o non hanno voluto sottoscriverlo.

25.2. Prima della sottoscrizione, una bozza del lodo verrà fatta pervenire dagli Arbitri alla Segreteria, che la trasmette al Consiglio Arbitrale per il controllo formale, consistente nella verifica della presenza, nel lodo, dei requisiti elencati nell'art. 823, comma 2, c.p.c.. La Segreteria provvederà a segnalare l'eventuale mancanza di tali requisiti formali del lodo, in un termine ragionevole prima della scadenza del termine per il deposito del lodo. In mancanza, gli Arbitri saranno liberi di depositare il lodo rispettando il relativo termine.

25.3. Il lodo è redatto in tanti originali quante sono le parti, più uno, ed è siglato dagli Arbitri su ogni foglio ed è sottoscritto in calce.

25.4. Il lodo viene depositato presso la Segreteria Arbitrale, la quale provvede a comunicare il deposito alle parti tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata.

25.5. Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione.

25.6. Il lodo è consegnato in copia originale dalla Segreteria Arbitrale alle parti su loro richiesta, salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 5. In nessun caso la Segreteria può rilasciare copia del lodo a soggetti diversi dalle parti, salvo loro diverso accordo.

Art. 26. - Compensi degli Arbitri e della Camera arbitrale Trani - Spese di procedura

26.1. Il Consiglio Arbitrale Forense stabilisce i compensi degli Arbitri e della Camera arbitrale Trani sulla base della Tariffa in vigore, nonché i criteri di ripartizione di quanto dovuto in via anticipata, fatta salva la solidarietà.

26.2. La Segreteria determina gli anticipi distintamente per le domande di ciascuna parte.

26.3. Per controversie di eccezionale complessità o valore, ovvero di particolare semplicità, il Consiglio Arbitrale Forense, su istanza di parte o degli Arbitri, con decisione motivata può derogare alla Tariffa in vigore.

26.4. Con la pronuncia del lodo, gli Arbitri: i) indicano l'ammontare definitivo del loro compenso sulla base della Tariffa in vigore e liquidano le spese legali; ii) indicano in via definitiva il compenso della Camera Arbitrale sulla base della liquidazione effettuata dalla stessa; iii) pongono i relativi importi a carico della parte soccombente, salva la sussistenza di giusti motivi di compensazione.

26.5. Il Consiglio Arbitrale Forense può sospendere la sottoscrizione del lodo da parte degli arbitri, con relativa sospensione del termine per la pronuncia del lodo sino a che non siano stati interamente versati i compensi della Camera Arbitrale nonché quelli spettanti agli Arbitri.

Art. 27. - Trattamento fiscale

Ogni onere fiscale relativo al procedimento arbitrale quale, a titolo meramente esemplificativo, l'assoggettamento degli atti a bollo, è interamente a carico delle parti. Pertanto le parti stesse terranno indenni la Camera Arbitrale e/o gli Arbitri da qualsiasi relativa responsabilità.

Art. 28. – Elenco degli Arbitri della C.A.T.

28.1. Il consiglio direttivo istituisce ed aggiorna l'elenco degli arbitri della Camera Arbitrale provvedendo alla iscrizione di coloro che ne faranno richiesta, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello Statuto.

Art. 29. - Norma finale

29.2. Il Consiglio direttivo è libero di modificare il Regolamento. Ove il procedimento arbitrale sia in corso al momento dell'entrata in vigore di nuove tariffe, le relative disposizioni, in deroga al disposto dell'art. 832, comma 3, c.p.c., troveranno applicazione *ratione temporis* ove possibile.

29.3. Per tutto quanto non espressamente previsto e/o disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto ed alle norme di cui agli articoli 806 e seguenti c.p.c.

Allegati:

- A) Aree di competenza professionale
- B) Codice Etico
- C) Tariffario della Camera arbitrale Trani